



Estratto del verbale della seduta del 29 luglio 2020

**DELIBERAZIONE N. 116**

Oggetto:

Modifica dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento ed approvazione del testo coordinato dello statuto medesimo.

|                  |                                            |          |
|------------------|--------------------------------------------|----------|
| Arno Kompatscher | Presidente                                 | presente |
| Maurizio Fugatti | Vice Presidente sostituto del Presidente   | presente |
| Waltraud Deeg    | Vice Presidente                            | assente  |
| Claudio Cia      | Assessore                                  | presente |
| Giorgio Leonardi | Assessore                                  | presente |
| Manfred Vallazza | Assessore                                  | presente |
| Michael Mayr     | Segretario Generale della Giunta regionale | presente |

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher  
Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali  
Ufficio per la Previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e s.m. contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", come da ultimo modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9;

Visto l'articolo 3 comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e s.m. con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale ed all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale ed all'ordinamento del personale, che descrivono le modalità di approvazione delle modifiche degli statuti delle aziende prevedendo che la trasmissione alla Regione delle modifiche statutarie sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere del comune o dei comuni ove l'azienda esplica in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Considerato inoltre che il comma 3 del citato art. 26 stabilisce che qualora l'azienda espliciti la propria attività su tutto il territorio provinciale, il parere dei Comuni è sostituito dal parere del Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento o dal parere del Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 di data 12 aprile 2017 con la quale è stato approvato il vigente testo dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento;

Vista la nota di data 1° giugno 2020, prot. n. 2670 con la quale l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento ha inoltrato alla Giunta regionale la richiesta di approvazione di alcune modifiche del proprio statuto adottate con deliberazione n. 5 di data 28 maggio 2020 dal Consiglio di Amministrazione della medesima APSP;

Considerato in particolare che l'APSP intende sostituire la figura del Revisore unico con la previsione di un Organo di revisione al fine di lasciare al Consiglio di amministrazione dell'APSP medesima la facoltà di scegliere se incaricare un revisore unico o un collegio di revisori;

Rilevato quindi che le modifiche statutarie proposte dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento consistono nel sostituire le parole "Revisore unico" con le parole "Organo di Revisione" agli articoli 7 comma 1 lettera d), 12 comma 1 punto 4 e 16 commi 1 e 2;

Constatato che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto in argomento l'Azienda esplica la propria attività in via principale nei seguenti ambiti territoriali:

- nel Comune di Trento relativamente all'erogazione degli interventi e servizi nell'ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie;
- nella Provincia di Trento relativamente all'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza educativo – riabilitativa e formativa, ivi comprese le attività di recupero funzionale e inserimento sociale dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e comunicazione;

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole in ordine alle suddette modifiche nella seduta di data 1 luglio 2020;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l'adozione delle stesse e ritenuto quindi di procedere alla loro approvazione, come deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento in data 28 maggio 2020, nonché all'approvazione del nuovo testo statutario coordinato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di approvare le modifiche, in premessa descritte, agli articoli 7 comma 1 lettera d), 12 comma 1 punto 4 e 16 commi 1 e 2 dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento come proposte con deliberazione n. 5 di data 28 maggio 2020 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP medesima;
- 2 di approvare lo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi" di Trento, nel testo coordinato con le modifiche sopra citate approvate dalla APSP medesima con la suddetta deliberazione n. 5/2020, composto di n. 26 articoli, allegato alla presente deliberazione;
- 3 di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall'iscrizione delle stesse nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della LR n. 7/2005 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

**Arno Kompatscher**  
firmato digitalmente

**Michael Mayr**  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

**STATUTO**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**BEATO de TSCHIDERER già ISTITUTO ARCIVESCOLE PER SORDI**

**Dalla fondazione dell'Ente alla trasformazione in**  
**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.**

L'Istituto per Sordi di Trento fu fondato nell'anno 1842 dal Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer allo scopo di istruire e educare, alla luce dei principi cristiani, i "sordomuti" della parte italiana della Diocesi di Trento. Ebbe sede, dapprima, nell'Episcopio e poi in case private. Nell'anno 1853 il Vescovo de Tschiderer gli procurò una sede stabile, dotandolo, per legato, nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento. I successori Vescovi di Trento continuarono l'opera del Fondatore facendo dirigere l'Istituzione da Sacerdoti di loro fiducia.

Con l'esempio e con gli scritti esortarono clero e popolo a soccorrere l'opera pia, la quale trovò ben presto larga simpatia e in città e nella Diocesi. Per opera dei Vescovi e dei Direttori preposti all'Istituzione, con i legati del clero e dei privati, oltre alle elargizioni raccolte dai parroci della Diocesi, i sordi della Provincia di Trento e, successivamente, quella di Bolzano, ottennero la necessaria assistenza morale ed economica e, soprattutto, l'indispensabile istruzione attuata, nel decorso del tempo, in forme e con modalità diverse.

Dopo una lunga e qualificata esperienza a servizio dei sordi e delle loro famiglie negli ultimi decenni, sulla spinta d'importanti mutamenti sociali che hanno loro consentito di accedere alla scuola normale e sviluppare la propria personalità all'interno della famiglia e del proprio ambiente sociale, l'Istituto ha promosso la modifica dei servizi offerti e il loro decentramento con il ricorso a tecniche più moderne per garantire un efficace supporto formativo, educativo e riabilitativo all'inserimento ed apprendimento scolastici, ampliando il proprio raggio d'azione non solo verso i sordi ma anche verso coloro che nel mondo della scuola presentano disturbi della comunicazione e del linguaggio sottoscrivendo a tal fine una convenzione con la Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione da ultimo rinnovata nel 1998 e nel 2003.

In considerazione dei cambiamenti sopra descritti l'Ente, con la modifica statutaria del 1990, ha anche ampliato i servizi di residenzialità per anziani nel limite dei posti disponibili, stipulando apposita convenzione con il Comune di Trento. La struttura, che continua a operare ispirandosi ai valori cristiani del vivere sociale e alla dimensione anche spirituale della persona, è stata accreditata a Residenza sanitaria assistenziale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 del 1998.

**Articolo 1**  
***Istituzione, denominazione, origini e autonomia***

1. E' istituita, ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescovile per Sordi", di seguito denominata Azienda - ente pubblico non economico senza fini di lucro e con sede legale in Trento – i cui scopi sono l'assistenza e/o riabilitazione dei sordi, dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione e delle persone con limitata autonomia, la formazione e la ricerca nelle materie in cui si esplica l'attività istituzionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto e costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "*Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*", fondata nell'anno 1842 per volontà del Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, che mise a disposizione dei "sordomuti", una sede stabile, dotandola, per legato, nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento.
4. L'Istituto ha continuato la sua attività e nell'ultimo decennio i servizi erogati per assicurare interventi riabilitativi, educativi e formativi a favore dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione hanno subito una radicale innovazione metodologica e scientifica. E' stata promossa attività di ricerca in tema di disturbi specifici di apprendimento in età evolutiva, si sono ampliati ed aggiornati qualitativamente i servizi di residenzialità a favore dei sordi e di persone di limitata autonomia ed è iniziata un'attività di formazione per il comparto educativo.
5. Il patrimonio dell'Ente ha registrato una significativa valorizzazione a partire dal 1997, fino a raggiungere, nel 2006, un valore pari ad euro 24.105.308,36 stimato in base ai criteri di cui all'art. 7 del D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/ L.
6. L'Azienda è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica secondo i criteri previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e dai relativi regolamenti regionali e ciò al fine di corrispondere alla sua particolare natura finalizzata all'erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali – educativo/formativi e socio-sanitari secondo la tradizione storica e la speciale tutela garantita al sistema integrato di detti servizi.
7. L'Azienda opera osservando le norme del presente Statuto, i regolamenti dell'Azienda, da

adottare anche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, e comunque proseguendo e valorizzando l'esperienza dello *"Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer"*.

## **Articolo 2** ***Scopi dell'Azienda***

1. L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, opera nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i seguenti scopi in coerenza con i relativi mezzi patrimoniali:
  - a. contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, con le modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi, formazione e ricerche nei propri settori di attività;
  - b. erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi, attività di formazione e servizi nell'ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e riabilitativa - in special modo per problemi di sordità e di difficoltà del linguaggio e della comunicazione - di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi allo scopo sottoscritti;
  - c. realizzare attività strumentali volte all'ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali;
  - d. realizzare attività di promozione culturale, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Azienda di cui ai precedenti punti a), b), e c);
  - e. promuovere ed effettuare attività di formazione nell'ambito delle competenze e finalità istituzionali a favore di soggetti terzi, attività di ricerca o di collaborazione a studi di settore promossi da Università o Centri di ricerca.
2. L'Azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

## **Articolo 3** ***Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività***

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
  - a. in via principale:

- nel Comune di Trento relativamente all'erogazione degli interventi e servizi nell'ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie;
  - nella Provincia di Trento relativamente all'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza educativo – riabilitativa e formativa, ivi comprese le attività di recupero funzionale e inserimento sociale dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e comunicazione;
- b. in ambito residuale, che può essere individuato, per singole attività e servizi, dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, con l'attivazione di servizi innovativi o di ricerca che comunque garantiscano il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'ottimizzazione delle risorse aziendali e la qualificazione dei servizi.

#### **Articolo 4** ***Criteri di accesso ai servizi***

1. Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda tutti i soggetti che ne hanno titolo secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 17 del presente Statuto o a seguito di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.
2. E' garantita la priorità di accesso ai servizi per i soggetti sordi residenti in Provincia di Trento.

#### **Articolo 5** ***Rapporti dell'Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale***

1. L'Azienda può adottare, nelle forme individuate dal Consiglio di Amministrazione, strumenti di gestione finalizzati a massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale.

#### **Articolo 6** ***Principi di organizzazione e gestione.***

1. L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
  - a. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
  - b. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
  - c. strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
  - d. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione
  - e. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari alla persona, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del

volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

3. L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a enti o aziende di diritto pubblico, a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

## **Articolo 7** ***Organi dell'Azienda***

1. Sono organi dell'Azienda:
  - a. il Consiglio di Amministrazione
  - b. il Presidente
  - c. il Direttore
  - d. l'Organo di Revisione

## **Articolo 8** ***Consiglio di Amministrazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione, di verifica e controllo dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda, verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente così designati:
  - a. uno dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento
  - b. uno dal Sindaco di Trento
  - c. due dall'Arcivescovo di Trento
  - d. uno dal Capitolo della cattedrale di Trento
  - e. uno dai Parroci della città di Trento
  - f. uno dall'Associazione famiglie minorati udito trentine (Afamut)
3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.
4. I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi, da computarsi a decorrere dalla data di istituzione dell'Azienda.
5. Il mandato dei Consiglieri, anche se parziale, si considera svolto per intero nel caso in cui la durata sia superiore ai 30 (trenta) mesi.

**Articolo 9**  
***Requisiti per la nomina a carica di Consigliere***

1. I Consiglieri sono nominati dalla Giunta provinciale su indicazione dei soggetti designanti previsti dal precedente art. 8 e devono essere scelti fra persone aventi competenza ed esperienza acquisite in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

**Articolo 10**  
***Obblighi dei Consiglieri***

1. I Consiglieri sono tenuti a svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione ed al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale con obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

**Articolo 11**  
***Funzionamento del Consiglio di Amministrazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare:
  - a. il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
  - b. il bilancio d'esercizio.
2. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta necessario per iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e non sono pubbliche.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.

**Articolo 12**  
***Competenze del Consiglio di Amministrazione***

1. Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:
  1. approvare e modificare lo statuto dell'Azienda ed i regolamenti;
  2. dichiarare la decadenza dei Consiglieri e prendere atto delle dimissioni;
  3. eleggere il Presidente;

4. nominare l'Organo di Revisione;
5. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore;
6. definire l'indirizzo strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
8. individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle norme vigenti, della necessità di garantire i servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
9. determinare le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti dei destinatari delle attività assistenziali, riabilitative e formative, degli utenti nonché dei loro familiari;
11. approvare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
12. monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
13. verificare con scadenza almeno trimestrale l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, alla correttezza amministrativa, nonché all'efficienza e all'efficacia della gestione;
14. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo indeterminato;
15. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato, ove non altrimenti attribuiti ad altri organi interni e di revisione o nuclei di valutazione;
16. accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
17. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari, permutazioni immobiliari, nonché i contratti concernenti altri diritti reali su beni dell'Azienda che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e, comunque, nella competenza del Direttore. Sono di ordinaria amministrazione gli acquisti e le alienazioni già ricomprese nei programmi aziendali di cui al punto 7) del presente articolo;
18. deliberare le forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
19. deliberare l'accensione di mutui;
20. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
21. costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni;
22. approvare convenzioni, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici o privati;
23. individuare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) l'ambito territoriale di competenza riferito a specifiche attività e/o servizi;
24. adottare strumenti di gestione per le finalità previste dall'art. 5 a favore dei portatori di interessi e della comunità locale;
25. attivare fusioni con altre aziende;

26. individuare gli atti di propria competenza da delegare in tutto o in parte al Presidente;
27. attivare, nell'ambito delle attività dell'Azienda, vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
28. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
29. definire la dotazione organica dell'Azienda;
30. prendere atto dei contratti collettivi di lavoro;
31. revocare l'incarico al Direttore in caso di inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente, di responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata anche a seguito di controlli interni attribuiti ad altri organi di controllo o di revisione o nuclei di valutazione;
32. individuare ed assegnare al Direttore risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, direttive e obiettivi necessari al raggiungimento delle finalità perseguite;
33. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
34. esercitare ogni altra funzione secondo le competenze previste dalla legislazione vigente, dai regolamenti regionali e dai regolamenti aziendali.

### **Articolo 13** ***Il Presidente***

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto, dura in carica 5 anni e può essere rieletto per il numero di mandati previsti per i Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  1. ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
  2. cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
  3. dà impulso e promuove le strategie aziendali;
  4. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
  5. integra l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  6. sottoscrive gli accordi amministrativi, le convenzioni, nonché i contratti che la legge espressamente riserva agli organi di governo dell'ente;
  7. esercita nei confronti del Direttore quanto disciplinato dal primo comma del successivo art. 14;
  8. concede i congedi ordinari e straordinari retribuiti e le aspettative al Direttore;
  9. autorizza il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili, al di fuori dell'orario di servizio;

10. esercita le funzioni di cui all'art. 12 dello Statuto, qualora gli siano in tutto o in parte delegate dal Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelle relative ai punti 1, 3, 9, e 11;
11. in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
12. nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;
13. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Articolo 14** ***Il Direttore***

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda, è il funzionario più elevato in grado e dipende funzionalmente dal Presidente.
2. La gestione e l'attività amministrativa dell'azienda sono affidate al Direttore cui compete l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 7/2005.
3. Il Direttore in relazione agli obiettivi e alle direttive generali per l'azione amministrativa assegnati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente e nei limiti delle risorse assegnate e delle attribuzioni conferite è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia della gestione.
4. Il Direttore:
  1. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma,
  2. autentica e rilascia copia degli atti,
  3. collabora e svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa;
  4. cura l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
  5. provvede alla pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla legge e al loro invio agli organi di controllo ove previsto;
  6. esprime parere tecnico amministrativo nonché contabile ove non esita il responsabile della ragioneria sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  7. presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure; e' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

8. è competente in ordine agli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative, dallo Statuto e dai regolamenti ed è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in vigore presso l'Azienda stessa.

### **Articolo 15** ***Conferimento dell'incarico al Direttore***

1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso. Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso APSP. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo e può essere revocato in caso d'inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione o del Presidente, nonché per i casi previsti dall'art. 31, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

### **Articolo 16** ***Organo di Revisione***

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina l'Organo di Revisione dell'Azienda.
2. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.
3. Per la definizione della durata dell'incarico e del suo eventuale rinnovo valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale per l'Organo di Revisione.

**Articolo 17**  
***Autonomia regolamentare e disciplina delle attività istituzionali***

1. L'Azienda, nell'ambito dell'autonomia regolamentare che le è conferita, provvede - anche in coerenza con le prescrizioni indicate nei regolamenti regionali - alla adozione dei regolamenti previsti dall'art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda può adottare altri regolamenti interni per la disciplina di attività istituzionali proprie dell'Azienda anche in ragione delle sue origini storiche e finalità specifiche nell'erogazione di servizi e di assistenza.
3. I regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica-finanziaria e le tariffe, ferma restando la conservazione dell'entità del patrimonio storicizzato all'atto della costituzione dell'Azienda.

**Articolo 18**  
***Dotazione organica, Regolamento per il personale e formazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, su proposta del Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro.
3. L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di adeguate attività formative.

**Articolo 19**  
***Servizio di tesoreria***

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

**Articolo 20**  
***Beni patrimoniali indisponibili***

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica annotazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
  - a. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
  - b. eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del

- patrimonio indisponibile;
- c. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici e con l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio storicizzato all'atto della costituzione dell'Azienda.

## **Articolo 21**

### ***Mezzi finanziari***

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- a. rendite patrimoniali;
  - b. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
  - c. contributi pubblici e privati;
  - d. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
  - e. entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni anche su base tariffaria;
  - f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, nonché attività di formazione e ricerca;
  - g. altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

## **Articolo 22**

### ***Tariffe***

1. L'Azienda, pur perseguendo l'obiettivo della copertura dei costi e nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, può prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti individuati dall'Azienda stessa o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari e ciò fino all'esaurimento della donazione e/o del lascito.
2. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi, a particolari fasce di utenza tra cui i sordi, nonché all'erogazione di prestazioni accessorie.

## **Articolo 23**

### ***Forme di controllo interne***

1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:
- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - b. controllo di gestione;

- c. valutazione del Direttore e della dirigenza;
  - d. valutazione e controllo strategico.
2. Ai fini della valutazione del Direttore e del personale con incarico dirigenziale di cui al punto c) del comma 1, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda può istituire apposito Nucleo di valutazione o avvalersi, sulla base di appositi convenzioni, del Nucleo di valutazione istituito presso altra Azienda o presso le Organizzazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.

**Articolo 24**  
***Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda***

1. In caso di estinzione, i beni patrimoniali che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferiti a soggetti giuridici da individuare ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

**Articolo 25**  
***Approvazione dello Statuto e modifiche statutarie.***

1. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dalla Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.
2. Lo Statuto e le relative modifiche diventano efficaci con l'iscrizione degli stessi nel registro delle Aziende come previsto dall'art. 18 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e sono pubblicati, per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Articolo 26**  
***Norma finale***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica la L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss. mm. ed ii., i regolamenti regionali e la normativa vigente.